

IL SISTEMA PESCA



Le procedure degli operatori dei Servizi PSAL



LE AZIONI DI PREVENZIONE



si occupano di oggetti
(ambienti, macchine,
impianti ecc.)

sono incentrate sui
sopralluoghi

servono a controllare il
rispetto della legge

si occupano di
organizzazione, qualità

Incentrate anche su
incontri, riunioni,
analisi di documenti

Stimolare la capacità
aziendale nel gestire i
problemi al proprio
interno

Nelle attività ...

... Prevenzione ...

... Infortuni sul lavoro ...

... Malattie Professionali ...



... PNP Obiettivi comuni a Stato e Regioni

... riduzione infortuni e malattie professionali nei comparti valutati a maggior rischio

... Quadri Logici centrali (QLC) fattori di rischio /determinanti identificano MO

... Piani d'azione ...

... Edilizia ... Agricoltura ... cancerogeni occupazionali... patologie apparato muscolo scheletrico ... rischio stress

... programmazione regionale che definisce popolazioni target e gestione azioni funzionali agli Obiettivi



Macro obiettivo	Fattori di rischio / Determinanti	Strategie	Obiettivi centrali	Indicatori centrali
<p>Difesa organismi Sostenibilità e qualità, nel rispetto di due Obie e a conseguire, tra particolare riferimento a settore agricolo.</p> <p>La vita in città e in provincia, in tutti i territori, con particolare riferimento a zone rurali, montane e costiere.</p> <p>Agire in modo da ridurre il consumo di energia e acqua, e migliorare l'efficienza energetica.</p> <p>Forme di gestione, organizzazione, collegamenti e servizi, in modo da migliorare la qualità della vita, in particolare in termini di servizi e opportunità.</p> <p>Tutte le aree vanno considerate nella programmazione, in particolare le zone rurali e montane.</p>	<p>Individuazione dei rischi e degli interventi di prevenzione e protezione, in particolare in riferimento a zone rurali, montane e costiere.</p> <p>Individuazione dei rischi e degli interventi di prevenzione e protezione, in particolare in riferimento a zone rurali, montane e costiere.</p> <p>Individuazione dei rischi e degli interventi di prevenzione e protezione, in particolare in riferimento a zone rurali, montane e costiere.</p>	<p>Adozione di misure di prevenzione e protezione, in particolare in riferimento a zone rurali, montane e costiere.</p> <p>Adozione di misure di prevenzione e protezione, in particolare in riferimento a zone rurali, montane e costiere.</p> <p>Adozione di misure di prevenzione e protezione, in particolare in riferimento a zone rurali, montane e costiere.</p>	<p>Riduzione dei tassi di frequenza infortunistica con particolare riguardo agli infortuni gravi e mortali per comparti a per rischi oggetto di intervento con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comparto agricoltura - comparto edilizia 	<p>Indicatore di frequenza infortunistica con particolare riguardo agli infortuni gravi e mortali per comparti a per rischi oggetto di intervento con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comparto agricoltura - comparto edilizia


QLC

... e la popolazione lavorativa del
sistema pesca?

Il capitola delle NORME



Quadro Logico



ILO
politiche e programmi
creazione di standard

DIRETTIVE
COMUNITARIE

Convenzione
MLC

IMO
progetta sviluppa trasporto
maritimo internazionale più
sicuro ed ordinato

CONVENZIONE
SO
Regolamento
RINA

Raccomandazioni
Regole

CODICE
della
NAVIGAZIONE

D.Lgs 298/99

D.Lgs 277/99

Legge 157/87

D.Lgs 32/2016

D.Lgs 279/88

D.Lgs 1639/68

D.Lgs 87/08


D.Lgs 272/99

L. 1015/39

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

VITTORIO EMANUELE III

*PER
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA e DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA*



Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative,
Hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi
mercantili nazionali.*

Art.34 - c.2 - D.Lgs 271/99

Con l'entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 1, la legge 16 giugno
1939, n.1045 è abrogata.



D.L. n. 200 /2008

Misure urgenti in materia di semplificazione normativa

Art. 2

Abrogazioni espresse

1-A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato 1. 2- Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato 1.

LEGGE 16 GIUGNO 1939, N. 1045. -
(CONDIZIONI PER L'IGIENE E
L'ABITABILITA' DEGLI EQUIPAGGI A BORDO
DELLE NAVI MERCANTILI NAZIONALI.
(PUBBLICATA NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO
ALLA GAZZETTA UFFICIALE N.177 DEL 31

23144 | L | 16/06/1939 | 1045 | (LUGLIO 1939)

LEGGE n. 9/2009

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa

All'Allegato 1:

sono soppresse le seguenti voci:

23105, n. 23144, n. 23177, n. 23316, n. 23336, n. 23340, n. 23362, n.

D.L. n. 179 /2009

Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Allegato 2

Atti salvati dall'elenco delle abrogazioni allegato al decreto legge 22 dicembre 2008 n. 200 così come convertito dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9

La Legge 1045 del 1939
NON È ANCORA ABROGATA



<http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50911.htm>

Modifica Visualizza Cronologia Segnalibri Strumenti Aiuto

Parlamento Italiano - Disegno di legge -- +

www.senato.it/versionestampa/stampa.jsp?traccopage=

Google



Segui l'iter

Disegni di legge

Atto Senato n. 932 XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione C 188 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007

Iter

17 aprile 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

17 aprile 2019

Successione delle letture parlamentari

S.932	assegnato (non ancora iniziato l'esame)
-------	---

Iniziativa Parlamentare

Antonella Campagna (M5S)

Cofirmatari >

Natura

ordinaria
Ratifica trattati internazionali.

Presentazione

Presentato in data 7 novembre 2018: annunciato nella seduta n. 56 del 8 novembre 2018.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO (OIL) , TUTELA DEI LAVORATORI , PESCA

Articoli >

Assegnazione

Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 17 aprile 2019. Annuncio nella seduta n. 109 del 17 aprile 2019.

CONDIZIONI MINIME RICHIESTE PER IL LAVORO A BORDO DEI PESCHERECCI

Età minima

Esame medico

Equipaggio e durata del riposo

Lista dell'equipaggio

Accordo assunzione del pescatore

Rimpatrio

Reclutamento e collocamento


Alloggio e alimentazione

Cure mediche, protezione della salute e sicurezza sociale

Sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro

Sicurezza sociale

Protezione in caso di malattia, lesione o decesso legato al lavoro



<http://www.ilo.org/rome/ilo-italia/convenzioni-ratificate/lang--it/index.htm>

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) celebra il suo 100° anniversario nel 2019. [Approfondisci >](#)

Organizzazione Internazionale del Lavoro **100**

Promuovere la giustizia sociale e il lavoro dignitoso
La OIL è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite

Cercare sul sito.org

OIL-Roma > Origine e mandato

Origine e mandato

L'OIL e l'Italia > **14**

L'OIL e San Marino > **14**

Aree tematiche >

Norme internazionali del lavoro e documenti in italiano >

Link utili >

Contatti >

Origine e mandato

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) è l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne. I suoi principali obiettivi sono: promuovere i diritti dei lavoratori, incoraggiare l'occupazione in condizioni dignitose, migliorare la protezione

Risorse sull'ILO

[Costituzione dell'ILO \(in inglese\) >](#)

[Dichiarazione dell'ILO sulla giustizia sociale >](#)

[Superare la crisi. Un patto globale per l'occupazione >](#)

[About the ILO \(sito in inglese\) >](#)

IL PESCHERECCIO È:



Un luogo di lavoro

Una attrezzatura di lavoro

Un luogo di lavoro ed una attrezzatura di lavoro



Non so ... è previsto l'aiuto da casa?

Il fabbisogno formativo



GLI ELEMENTI BASE

visti con la normativa «terrestre»



IL LUOGO DI LAVORO

IL DATORE di LAVORATORE

IL LAVORATORE

LE ATTREZZATURE DI LAVORO

... destinati a contenere posti di lavoro ...



... ubicati all'interno dell'azienda ... dell'unità produttiva nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ... comunque accessibile per il lavoro ...



IL LAVORATORE IL DATORE DI LAVORO

... svolge un'attività lavorativa, nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro ...

... il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ... ha la responsabilità dell' organizzazione ...

MARITTIMI ... «GENTE di MARE»



Comandante
Marinaio
Motorista



LE ATTREZZATURE di LAVORO

... idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie ...



Elementi per un «MODELLO
OPERATIVO»



IL PESCHERECCIO È:

... senz'altro **UNITÁ PRODUTTIVA NAVIGANTE** che deve possedere i requisiti necessari per garantire la sicurezza della vita umana in mare



Iscritto nel registro delle navi

presso AM

Certificato di sicurezza per navi da pesca

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327

<http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=Search.SearchSimple>

A screenshot of the Fleet Register website. The page has a blue header with the European Union flag and the text "Fleet Register On the Net". Below the header is a navigation menu with options like "Home Page", "General", "Fleet Register", "Fleet Management", "Document", and "Contact". The main content area is titled "SIMPLE SEARCH - Fleet Register" and features a search form with a "COUNTRY" dropdown menu. The footer contains the text "Data provided by M.S. at 01/06/2018. Built of 13/06/2018." The browser's address bar shows the URL "http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=Search.S" and the page title "SIMPLE SEARCH - Fleet Reg...".

I LUOGHI DI LAVORO



... **AMBIENTI di LAVORO** tutti i locali presenti a bordo frequentati dal lavoratore

Locali di lavoro (ponte di coperta-timoneria-vano motore)

Locali di servizio

Locali alloggio

Le prescrizioni minime di sicurezza previste dagli allegati del D.Lgs 298/99

L'IMPRESA DI PESCA

... iscritta nel registro delle imprese di pesca ad opera dell'imprenditore/legale rappresentante/ARMATORE

della AM presso cui ha sede

Corrispondente al tipo di pesca professionale esercitata (una o più)



attraverso le AM
Legge 963 del 14/07/1965
D.Lgs 1639 del 02/10/1968
D.Lgs 153 del 26/05/2004

IL LAVORATORE:



... iscritti nelle matricole della «GENTE di MARE»
nel «Registro dei pescatori»
istituiti presso le CP

Alcuni requisiti per l'iscrizione:

- Idoneità fisica (certificato medico rilasciato dall'Ufficio di Sanità Marittima aerea e di frontiera (Usmaf)
 - dimostrare di saper nuotare e vogare, superando una apposita prova.
- In assenza di qualifiche professionali specializzate si viene iscritti come «mozzo per la pesca» e «operaio apprendista»

D.Lgs 1639 del 02/10/1968

DPR 18 aprile 2006, n. 231, UCGM presso CP

IL DATORE DI LAVORO È:

... senz'altro **L'ARMATORE**

(Dl.gs 271/99)

(art.6)

Che redige il Piano di Sicurezza
dell'ambiente di lavoro

Nomina RSPP




Condivide con il **COMANDANTE**
l'obbligo di:

Designare, organizzare, informare,
limitare, fornire, formare e addestrare,
richiedere, tenere a bordo, garantire,
permettere, fornire, attuare

D.Lgs 1639 del 02/10/1968

IL COMANDANTE


... requisiti professionali dei Marittimi della Pesca



rappresenta la figura più importante sulla nave da pesca. Possiede la delega funzionale dell'armatore; i suoi compiti sono professionali e collaborativi, informativi, formativi, gestionali. Rappresenta la linea operativa della prevenzione. In tale figura sono quindi sommati i compiti primari derivanti dal ruolo di bordo con quelli funzionali in materia di tutela dei lavoratori. E' il solo soggetto presente a bordo facente parte della linea operativa ed in grado di far realizzare ed attivare tutte le azioni preventive e protettive decise dall'armatore e la gestione dell'emergenza. Il "ruolo d'appello" redatto dal Comandante prima della partenza stabilisce le "consegne" affidate ad ogni persona dell'equipaggio nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave. Fra i compiti del Comandante c'è quello di collaborare con il RSPP che fa parte della linea consultiva.

DPR n. 271/99

DPR n.88/2010



Il certificato di classificazione è il documento confermando che una nave è stata progettata e costruita in conformità con i regolamenti/criteri previsti dalla Società di classificazione stessa (a loro volta conformi ai principi fissati internazionalmente dall'[Organizzazione marittima internazionale](#)), e pertanto è autorizzata all'attività per la quale è stata concepita. Per mantenere la sua classe mentre è in servizio, la nave deve essere sottoposta ad ispezioni periodiche (di solito annuali) ed a verifiche più approfondite e dettagliate che avvengono ogni cinque anni. Tali ispezioni diventano sempre più severe con l'invecchiamento delle navi.

Le azioni di prevenzione
e controllo

Elementi per un «MODELLO
OPERATIVO»

D.Lgs 271/99
Campo di applicazione
Art.2

1. Le norme del presente decreto si applicano ai **lavoratori marittimi** imbarcati **a bordo** di **tutte le navi o unità mercantili**, nuove ed esistenti, adibite a **navigazione marittima** ed alla **pesca** nonché alle navi o unità mercantili in **regime di sospensione temporanea di bandiera**, alle **unità veloci** e alle **piattaforme mobili**.

D.Lgs 298/99
Campo di applicazione
Art. 1

1. ... fissa prescrizioni minime di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori a bordo delle **navi da pesca** quali definite ...
2. Le disposizioni del d.lgs 626/94, e successive modifiche ed integrazioni, **del d.lgs 271/99**, nonché **della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore** di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.

D.Lgs 271/99
Campo di applicazione
Art. 2
1. Le norme del presente decreto si applicano ai lavoratori marittimi imbarcati a bordo di tutte le navi o unità mercantili, nuove ed esistenti, adibite a navigazione marittima ed alla pesca nonché alle navi o unità mercantili in regime di sospensione temporanea di bandiera, alle unità veloci e alle piattaforme mobili.

D.Lgs
81/08

Art.2087 del C.C. *L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, son necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.*

“Norma di sicurezza della sicurezza”

- ❖ *Particolarità dell'attività lavorativa*
- ❖ *Esperienza che si accumula in quel settore produttivo*
- ❖ *Conoscenza tecnica (progresso tecnologico) che permette di applicare le conoscenze derivanti dall'esperienza*

... ubicati all'interno dell'azienda ... dell'unità produttiva nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ... comunque accessibile per il lavoro ...




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
 DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ PORTUALI E LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO ALTERNATIVO PER VIE D'ACQUA INTERNE


2017

RAPPORTO SUI SINISTRI MARITTIMI
e sugli infortuni a bordo delle navi




Dicembre 2018

Sinistri di navi di qualunque bandiera, in acque territoriali italiane o limitrofe



Sinistri di navi di qualunque bandiera, in acque territoriali italiane o limitrofe



Sinistri di sole navi nazionali, in acque territoriali italiane o limitrofe

Anno	Sinistri	Navi coinvolte	Decessi	Ferimenti
2010	297	368	11	71
2011	289	376	12	82
2012	244	312	41	217
2013	246	329	13	71
2014	261	334	28	77
2015	217	277	9	37
2016	233	287	8	35
2017	213	271	17	86

Piani di azione

*... programmazioni regionali che
Definiscono popolazioni target*

e

gestione di azioni funzionali ad Obiettivi di risultato

In complesso/Mortali:
 Genere:
 Modalità accadimento:
 Luogo di nascita:
 Ripartizione geografica:
 Regione:
 Provincia:

In complesso/Mortali: In complesso Genere: Tutti Modalità Accadimento: Tutti Luogo di nascita: Tutti Ripartizione geografica: Tutte Regione: Tutte Provincia: Tutte

Sezione: A Agricoltura, silvicoltura e pesca → Divisione: A 03 Pesca e acquacoltura → Gruppo: A 031 Pesca

Settore di attività economica (Classe Ateco)	Anno di accadimento				
	2013	2014	2015	2016	2017
A 031	5	6	1	5	5
A 0311	130	135	96	93	71
A 0312	14	18	12	8	8
Totale	149	159	109	106	84

Home » Website » pesca

Filtra i risultati

Rimuovere filtro

Ricerca

Tipo di contenuto ▶

Tematiche ▶

Lingua ▶

Ordina per

Ordine

Showing 1 - 10 of 32

17/08/2017

Guida europea per la prevenzione dei rischi a bordo dei piccoli pescherecci

Publication

<https://osha.europa.eu/it/tools-and-publications/publications/european-guide-risk-prevention-small-fishing-vessels>

... rappresentano circa l'80% dell'intera flotta di **pesca** dell'UE e che gli incidenti mortali, gli infortuni e la perdita di ... i rischi e in genere per proteggere le comunità di **pesca**. I diversi moduli della guida vertono su aree chiave, in particolare ...

11/04/2018

Valutazione tecnica dell'espansione della seconda indagine europea tra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti (ESENER-2)

Publication

<https://osha.europa.eu/it/tools-and-publications/publications/technical-assessment-expansion-second-european-survey>

PREVENZIONE

5. GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO INDIVIDUALI

6. FARE FRONTE ALLE EMERGENZE

6.1. PROCEDURE DI EMERGENZA | UOMO IN MARE



Guida europea
per la prevenzione dei rischi
a bordo dei piccoli pescherecci

Commissione europea

NGO PER POTER ESSERE SALVATI

Le cause di decesso sui piccoli pescherecci sono:
allagamento/affondamento (23 %).
Invece nei casi in cui gli stessi indossavano giubbotti di
soffice, il numero di decessi è stato ridotto di
circa il 50%.

LEGGERE LA GUIDA!

È di fondamentale importanza
leggerla con attenzione prima di
partire in mare, materia di sicurezza e a
rischi.

Contiene informazioni su:
- almeno il 25% dei decessi

50% No

pesca,

in mare, raddrizzarla se necessario e

lenta e si stanca rapidamente, annegando.

contattare via radio i soccorsi medici.

contattare un medico di base.

per consentire

Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione
Unità B.3

Manoscritto completato nel marzo 2016

EVENTI INFORTUNISTICI



Annegamento



Amputazione



Intrappolamento



Affondamento



Incidente pontone

RISCHI DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO



*Raccolta e selezione
pescato*



Trasporto pescato



*Cernita e
confezionamento*



2010.07.14

2010.07.14




Gli altri ENTI

Elementi per un «MODELLO
OPERATIVO»

D.Lgs 271/99

Art. 3

Definizioni



- a) nave: qualsiasi costruzione adibita per fini commerciali, al trasporto marittimo di merci o passeggeri, alla pesca o qualsiasi altro fine di natura commerciale;
- b) nave nuova: ...;
- c) nave esistente: ...;
- d) unità veloci:** unità così come definite alla regola 1 del capitolo X della Convenzione internazionale SOLAS ed a cui si applica il Codice internazionale per le unità veloci (International Code of Safety for High Speed - HSC Code);
- e) piattaforme mobili: destinate al servizio di perforazione del fondo marino per la ricerca e lo sfruttamento del fondo stesso e del relativo sottosuolo;
- f) regime di sospensione temporanea di bandiera: il periodo di tempo nel quale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, la nave o unità mercantile è autorizzata a dismettere temporaneamente la bandiera;
- g) Ministero:** il Ministero dei trasporti e della navigazione – Dipartimento della navigazione marittima ed interna - Unità di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
- b) Autorità marittima: organo periferico del Ministero dei trasporti e della navigazione o, all'estero, le autorità consolari;
- i) organi di vigilanza:** l'Autorità marittima, le Aziende Unità sanitarie locali e gli Uffici di sanità marittima;
- ~~j) armatore: il responsabile dell'azienda di navigazione, sia o meno proprietario della nave, ovvero il titolare del rapporto di lavoro con l'equipaggio;~~
- m) medico competente: medico in possesso di uno dei titoli indicati all'articolo 2, lettera d) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
- n) lavoratore marittimo: qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca;
- o) personale adibito a servizi generali e complementari: personale imbarcato a bordo non facente parte né dell'equipaggio né dei passeggeri e non impiegato per i servizi di bordo;
- p) ambiente di lavoro:** tutti i locali presenti a bordo di una unità mercantile o da pesca frequentati dal lavoratore marittimo;
- q) locali di lavoro: sono tutti i locali di bordo, chiusi o all'aperto, in cui i lavoratori marittimi esplicano normalmente la propria attività lavorativa a bordo e nei quali sono presenti macchinari di propulsione, caldaie, apparati ausiliari, generatori e macchinari elettrici, apparati di controllo o comando, locali destinati al carico, depositi, officine;
- r) locali di servizio: si intendono gli spazi usati per le cucine e locali annessi, i locali destinati ai presidi sanitari (ospedale di bordo, cabina isolamento), ripostigli e locali deposito Sicurezza del lavoro marittimo D Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 4
- s) locali alloggio: comprendono le cabine, i locali mensa, i locali di ritrovo, i locali adibiti ai servizi igienici, i locali destinati agli uffici.



Art.25

In caso di infortunio, ..., l'armatore ... segnala l'infortunio all'Autorità Marittima e all'istituto assicuratore ..., nonché all'Azienda Unità Sanitaria Locale del compartimento di iscrizione della nave.

Infortunio occorso	Luogo di accadimento	Chi ha notizia deve avvisare	attività
Lavoratore marittimo italiano o straniero	Nave nazionale mercantile e da pesca (D.Lgs. 271/99)	<ul style="list-style-type: none"> Autorità Marittima e Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro (SPSAL) 	<ul style="list-style-type: none"> Indagine Sopralluogo congiunto e contemporaneo Scambio di informazioni e documenti Invio rapporto all' A.G.
	Nave straniera	<ul style="list-style-type: none"> Autorità Marittima 	<ul style="list-style-type: none"> Indagine Decisione sulla necessità di coinvolgere SPSAL Invio rapporto AG
Lavoratore Portuale	Banchina,nave nazionale o straniera	<ul style="list-style-type: none"> SPSAL Autorità Portuale su richiesta Autorità Marittima su nave 	<ul style="list-style-type: none"> Indagine Scambio di informazioni Spsal invia rapporto all' AG
Lavoratore non marittimo e diverso dal portuale(manutentore, riparatore.....)	Nave nazionale o straniera	<ul style="list-style-type: none"> SPSAL Autorità Portuale su richiesta Autorità Marittima su nave 	<ul style="list-style-type: none"> Indagine Scambio di informazioni Spsal invia rapporto all' AG

SCHEMA di PROCEDURA INTEGRATA fra **AUTORITA' MARITTIMA, POLIZIA DI FRONTIERA, A.S.U.R. AREA VASTA 2- SPSAL , AUTORITA' PORTUALE di ANCONA**

Da sottoporre all'approvazione (portare a conoscenza) della Procura

Oggetto: accordo per stabilire gli interventi e lo svolgimento delle procedure di P.G. in caso di infortunio grave occorso a bordo delle navi ormeggiate, alla fonda o in transito nelle acque territoriali o interne del Porto di Ancona.

Il presente accordo ha una duplice finalità:


1. istituire una procedura che, a partire dall'ente informato per primo (chi ha notizia dell'infortunio), stabilisca i soggetti da allertare e le modalità tecnico-operative per svolgere un'indagine;
2. ottenere comportamenti uniformi ed evitare i conflitti di competenza.


Preso atto degli ambiti di competenza di ciascun ente partecipante e precisamente:

- l'Autorità Marittima per gli infortuni occorsi in mare (a marittimi e pescatori) quale ente di polizia giudiziaria ed amministrativa per la sicurezza nelle aree portuali e per ciò che attiene la navigazione, il personale navigante, il trasporto marittimo;
- l'ASUR Area Vasta 2 - Servizio Psal- quale organo individuato per le attività di prevenzione e per la vigilanza sulla normativa per la tutela della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro;

Si passa all'individuazione delle tipologie di massima fra le più frequenti e diffuse, che possono presentarsi.

<http://www.greenreport.it/pesca-e-allevamenti/limpronta-globale-della-pesca-monitorata-dai-satelliti/>





Buon proseguimento

- R.D. 13 Novembre 1882, n° 1090 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge sulla pesca marittima“
- R.D. 29 Settembre 1895, n° 636 “ Regolamento per la sanità marittima “
- Legge 11 Luglio 1904, n° 379 “ Recante provvedimenti in favore della pesca e i pescatori “
- R.D. 20 Novembre 1910, n° 856, che autorizza la istituzione del Sindacato per le cooperative dei pescatori del mare Adriatico, con sede in Venezia (estr.)
- R.D. 26 Settembre 1912, n° 1107 - Disciplinamento della pesca con battelli a vapore o altro motore meccanico
- R.D. 22 Giugno 1913, n° 767, che approva il riordinamento della Cassa invalidi della marina mercantile e del fondo invalidi per la Veneta marina mercantile
- Legge 24 Marzo 1921, n° 312, - Provvedimenti a favore della pesca e dei pescatori.
- R.D. 29 Novembre 1922 n° 1647 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione della Legge 24 Marzo 1921, n° 312, sulla pesca ed i pescatori“
- D.M. 16 Gennaio 1925 - Disciplinamento dell’esercizio della pesca nei compartimenti marittimi del regno
- M. 13 Giugno 1927 - Provvedimenti per incoraggiare l’esercizio della pesca ed i trasporti del pesce con i mezzi a trazione meccanica
- R.D. 8 Ottobre 1931, n° 1604 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca”
- R.D. 23 Maggio 1932, n° 719 - Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare
- R.D.L. 2 Novembre 1933, n° 1594 - Provvedimenti a favore dei marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile.
- R.D. 17 Agosto 1935, n° 1765 – Disposizioni per l’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
- R.D. 18 Febbraio 1937, n° 319. - Approvazione della tabella delle competenze medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni dei pescatori iscritti alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare.
- R.D.L. 23 Settembre 1937, n°1918 - Assicurazione contro le malattie per la gente di mare
- 16 Giugno 1939, n° 1045 - Condizioni per l’igiene e l’abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili.
- Legge 20 Marzo 1940, n° 364 “Disposizioni sulla pesca”**
- RR.DD. 13 Maggio 1940, n° 818, 819,820 - Approvazione del nuovo statuto della Cassa Marittima meridionale (Napoli), tirrena (Genova) ed Adriatica (Trieste) per gli infortuni sul lavoro e le malattie.
- R.D. 30 Marzo 1942, n° 327 - Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione**
- D.L.L. 2 Aprile 1946- Disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e assistenza sociale.
- D.C.P.S 30 Luglio 1946, n° 26 - Istituzione del Ministero della Marina mercantile*
- D.Lgs.22.1.1947, n° 340 “Istituzione del Registro Navale” (RINA)
- Legge 10 Agosto 1950, n° 838 – Provvedimenti concernenti la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare.
- DPR 15 Febbraio 1952, n° 328 “Regolamento della navigazione”**
- Legge 2 Agosto 1952, n° 1035 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale n. 68 sul servizio di alimentazione a bordo delle navi“
- DM 12 Marzo 1953 – Approvazione del regolamento di assicurazione delle Casse Marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali della gente di mare.
- DPR 27 Aprile 1955, n° 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”
- DPR 19 Marzo 1956, n° 303 “Norme generali per l’igiene del lavoro“
- DPR 7.1.1956, n° 164 “Norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni”
- Legge 5 Giugno 1962, n°616 “Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare“**
- DPR 30.6.1965, n° 1124 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”
- Legge 14.7.1965, n° 963 “Disciplina della pesca marittima (così come modificato con legge 25 Agosto 1988, n° 381”**
- DPR 9 Maggio 1968, n° 1008 e successivi DM “Regolamento per l’imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli“
- DPR 2.10.1968, n° 1639 “Regolamento per l’esecuzione della legge 14 Luglio 1965, n° 963, concernente la disciplina della pesca marittima”**
- Legge 300 /1970 “Statuto dei lavoratori”
- DM 26 Marzo 1970 “Approvazione dei modelli relativi a permessi ed autorizzazioni per l’esercizio della pesca marittima”
- DM 28 Agosto 1972 “Testo di norme per l’attuazione delle disposizioni in materia di vigilanza ed accertamento delle infrazioni alla disciplina della pesca marittima”**

- Legge 27 Dicembre 1977, n° 1085 “Ratifica del Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare“
- Legge 13.10.1978, n°833 “Riforma sanitaria”
- DPR 31.7.1980, n° 614 “Ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aereoporto e di dogana interna”
- DPR 31.7.1980, n° 620 “Disciplina dell’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile”
- Legge 10 Aprile 1981, n° 157 “Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni OIL n. 109 concernente la durata del lavoro a bordo e gli effettivi dell’equipaggio, n. 134 sulla prevenzione degli infortuni della gente di mare, n.139 sulla prevenzione ed il controllo dei rischi professionali causati da sostanze ed agenti cancerogeni“
- Legge 10 Aprile 1981, n° 158 “Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni OIL n.92 concernente gli alloggi dell’equipaggio a bordo (1949) e n.133 sull’alloggio dell’equipaggio a bordo delle navi (1970)“
- Legge 10 Aprile 1981, n° 159 “Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni internazionale n.147 sulle norme minime da osservare sulle navi mercantili“
- Legge 17 Febbraio 1982, n° 41 – Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima**
- DM 22 Giugno 1982, “Regolamento di sicurezza per le navi abilitate all’esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)“
- DM 22 Ottobre 1982 e DM 6 Dicembre 1985 “Requisiti degli impianti igienico sanitari di cui debbono essere dotate le navi da pesca superiori a 50 T.s.l. ai sensi dell’art.15 della Legge 17.02.1982, n°41“**
- Legge 2 Maggio 1983, n° 293 “Adesione alla Convenzione Internazionale sulla Sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 Aprile 1977, e sua esecuzione“
- Legge 19 Novembre 1984, n° 862 “Ratifica ed esecuzione convenzione OIL n.152 del 1979 sulla sicurezza ed igiene delle operazioni portuali“
- Ordinanza ministeriale 13.4.1987 – Istituzione del Comitato di Coordinamento per le attività finalizzate alla sicurezza delle lavorazioni navali svolte nell’ambito dei cantieri navali
- DM 25 Maggio 1988, n° 279 “Modificazioni alle precedenti disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi“
- DM 25 Maggio 1988, n° 279 “ Recepimento SOLAS 74 “
- DM 8 Luglio 1988 “ Requisiti degli impianti igienico sanitari di cui debbono essere dotate le navi da pesca superiori a 50 TSL, ai sensi dell’art. 15 della legge legge 17 Febbraio 1982, n° 41”
- DM 10 Settembre 1988, “ Disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali “
- D.Lgs.15 Agosto 1991, n° 277 “ Protezione contro i rischi connessi all’esposizione dei lavoratori a piombo, amianto e rumore “
- DPR 8 Novembre 1991, n° 435 “ Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare “
- LEGGE: Direttiva 93/103/CEE del Consiglio
DATA: 23-11-93 TIPO LEGGE: Cee
ARGOMENTO: sicurezza delle navi, tutela dei lavoratori, pesca
DESCRIZIONE: Direttiva riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi di pesca (tredicesima Direttiva particolare ai sensi dell’art.16, paragrafo 1, della Direttiva 89/391/CEE) G.U. CEE n. L 307 del 13/12/1993 (termine per l’attuazione 23.11.95)
- D.Lgs.19 Settembre 1994, n° 626 “Attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro“**
- LEGGE: Direttiva 95/21/CE del Consiglio
DATA: 19-06-95 TIPO LEGGE: Cee
ARGOMENTO: sicurezza delle navi, tutela dei lavoratori
DESCRIZIONE: Direttiva relativa all’attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell’inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) G.U. CEE n. L 157 del 7/7/1995
- Decreto 26 Luglio 1995 Disciplina del rilascio delle licenze di pesca
- LEGGE: Direttiva 96/98/CE del Consiglio
DATA: 20.12.1996 TIPO LEGGE: Cee
ARGOMENTO: equipaggiamento marittimo
DESCRIZIONE: Direttiva relativa all’incremento della sicurezza in mare ed alla prevenzione dell’inquinamento marino mediante l’applicazione uniforme degli strumenti internazionali relativi all’equipaggiamento da sistemare a bordo (certificati di sicurezza) GUCE n° L 46 del 17.2.1997
- D.Lgs. 19 Marzo 1996, n° 242 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 626/94, recante norme di attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro“**